



Delibera della Giunta Regionale n. 748 del 02/11/2010

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

ACCORDO TRA REGIONE MOLISE E REGIONE CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AI SENSI DELL'ART. 182, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 152/06 .

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

a. il D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 avente ad oggetto "*Norme in materia ambientale*", nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti, all'art.182, comma 5, ha disposto che "*è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*";

b. la L.R. n.4 del 28 marzo 2007 e s.m.i. avente ad oggetto "*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", ha previsto all'art.7 comma 1, lettera r) che sono di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale, "*la stipulazione di accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n.152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione, il potere di adottare le determinazioni finali*";

c. ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'O.P.C.M 11 gennaio 2008, n.3639 recante "*Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria*", "*il Commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente, che regola il trasporto o il conferimento negli impianti e/o nelle discariche di destinazione, può disporre lo smaltimento o il trattamento al di fuori del territorio della regione Campania, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate*";

d. il Presidente della Giunta Regionale del Molise con nota prot. 501 del 18 gennaio 2008, facendo seguito ad adesione di solidarietà, comunicava al Commissario delegato la disponibilità a partecipare alla risoluzione dell'emergenza rifiuti in Campania definendone le condizioni;

e. il Commissario delegato autorizzava i comuni campani di Fontegreca, Pratella, Letino, Roccamonfina, Gallo Matese, Ciorlano, Capriati al Volturmo, Ailano e Valle Agricola a poter smaltire i propri rifiuti urbani nella Regione Molise;

f. la Regione Molise con decisione prot. n. 1489 del 22/02/2008 della direzione generale VI – Servizio prevenzione e tutela dell'ambiente dell'Assessorato all'ambiente della regione Molise, condivisa in data 26/02/2008 dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, manifestava l'adesione al patto di solidarietà, definendo le condizioni del conferimento autorizzato fino alla cessazione dello stato di emergenza;

g. la Regione Molise con Delibera di Giunta Regionale n. 1460 del 30/12/2008 autorizzava i medesimi comuni allo smaltimento dei propri rifiuti urbani e non pericolosi presso l'impianto sito nel comune di Isernia, località "Tufo Colonico";

h. in virtù di quanto premesso i comuni campani sopra menzionati stipulavano lo schema di convenzione proposto dalla società Smaltimenti Sud Srl per in conferimento dei rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilabili presso il predetto impianto, potendo conseguentemente assicurare, tenuto conto della vicinanza geografica del sito di smaltimento rispetto ad altri siti ubicati nella regione Campania, un puntuale servizio di raccolta differenziata e, sempre per l'aspetto territorialmente favorevole, beneficiando di un contenimento dei costi di trasporto e del personale;

PRESO ATTO CHE

a. per effetto della cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania in data 31/12/2009 ai sensi del D.L. 195/2009 convertito con L. 26/2010 i comuni campani limitrofi alla regione Molise, precedentemente autorizzati sulla base degli accordi sottoscritti allo smaltimento, dei rifiuti solidi urbani tal quali e/o rinvenienti dalla raccolta differenziata, nelle discariche di Guglionesi (CB) e di Tufo Colonico (IS), hanno cessato di conferire i propri rifiuti negli impianti sopra richiamati;

b. il Comune di Fontegreca (CE) con nota del 28/12/2009 acquisita al prot. 0030509 del 14/01/2010, ha richiesto di poter continuare a conferire i propri rifiuti solidi urbani rinvenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto di Tufo Colonico (IS);

c. il Comune di Capriati a Volturno (CE) con nota del 24/12/2009 acquisita al prot. n.0030535 del 14/1/2010, ha richiesto di poter continuare a conferire i propri rifiuti solidi urbani rinvenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto di Tufo Colonoco (IS);

d. il Comune di Letino (CE) con nota del 18/12/2009 acquisita al prot. 0030495 del 14/1/2010 ha richiesto di poter continuare a conferire i propri rifiuti solidi urbani rinvenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto di Tufo Colonoco (IS);

e. il Comune di Gallo Matese (CE) con nota del 26/02/2010 ha richiesto di poter continuare a conferire i propri rifiuti solidi urbani rinvenienti dalla raccolta differenziata nell'impianto di Tufo Colonoco (IS) ;

f. il Comune di Roccamonfina (CE) con nota del 16/03/2010 acquisita al prot. 0240538 del 17/3/2010 ha richiesto di poter continuare a conferire i propri rifiuti solidi urbani nell'impianto di Tufo Colonoco (IS);

g. la Regione Campania con nota dell' 8/02/2010 ,in relazione alle citate richieste dei Comuni finalizzate all'autorizzazione alla prosecuzione del conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata e non, in considerazione della vicinanza geografica con l'impianto di smaltimento e di quanto previsto dall'art. 182 del D.L.gs 152/06 e s.m.i. nei casi di sussistenza di particolari aspetti territoriali ed in presenza di ragioni di opportunità tecnico-economica, ha chiesto alla Regione Molise di manifestare la disponibilità all'adesione ad un accordo ai sensi del citato art.182 comma 5 del D.Lgs 152/2006 ed alla preventiva definizione condivisa delle relative condizioni tecniche;

h. la Regione Molise, con Delibera di Giunta Regionale 288 del 20/4/2010 ha autorizzato, fino al 31/12/2010 i comuni di Fontegreca, Gallo Matese, Capriati al Volturno, Letino e Roccamonfina , tutti ricadenti nella Provincia di Caserta, limitrofi alla Provincia di Isernia, a conferire i propri rifiuti urbani nell'impianto per lo smaltimento e trattamento per rifiuti urbani non pericolosi ubicato in Località Tufo Colonoco del Comune di Isernia, gestito dalla Società Smaltimenti Sud s.r.l. Con sede legale in Isernia, località Le Piane;

i. nella precitata deliberazione è stato contestualmente approvato l'allegato schema di accordo da sottoscrivere tra la Regione Campania e la Regione Molise contenente le modalità e le prescrizioni per il conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei predetti Comuni;

CONSIDERATO

che la regione Campania intende accogliere le richieste dei citati comuni, condividendone le motivazioni fondate su obiettive ragioni di prossimità geografica e di opportunità tecnico-economica, anche in quanto la distanza intercorrente tra i citati comuni e l'impianto di Tufo Colonoco è inferiore a quella degli impianti siti sul territorio campano;

DATO ATTO

che sussistono i presupposti relativi agli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione dell' Accordo tra Regione Molise e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 182, comma 5, del D.Lgs. n.152/06 per cinque comuni limitrofi alla Provincia di Isernia;

RITENUTO

pertanto di poter approvare lo schema di accordo, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani di cinque comuni campani nell'impianto per lo smaltimento e trattamento per rifiuti urbani non pericolosi ubicato in Località Tufo Colonoco del Comune di Isernia, predisposto ed approvato dalla Regione Molise con Delibera di Giunta n. 288 del 20 aprile 2010;

VISTO

lo schema di "Accordo tra Regione Molise e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 182, comma 5, del D.Lgs. n.152/06 per cinque comuni limitrofi alla Provincia di Isernia" predisposto ed approvato dalla Regione Molise con Delibera di Giunta n. 288 del 20 aprile 2010;

il parere favorevole reso dall'Avvocatura regionale con nota PS/152-21-00/2010 del 05/10/2010 sullo schema di Accordo, in riscontro alla richiesta di parere inviata con nota prot. n. 2010. 0774354 del 27/09/2010, nonché la nota prot. n. 6858/UDCP/GAB/UL del 13/10/2010 dell'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Presidente con la quale, in relazione alla succitata richiesta di parere, si precisa che l'esame, ai fini del parere su tale tipologia di atti, esula dalle competenze di quest' Ufficio;

Il D.I. 195/2009 convertito con L. 26/2010;
l'art. 182 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
la L.R. 4/2007 e s.m.i.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui s'intende integralmente riportato e trascritto

1. di accogliere la richiesta avanzata dai Comuni della provincia di Caserta: Capriati al Volturno, Fontegreca, Gallo Matese, Letino e Roccamonfina.
2. di approvare, a tale scopo, lo schema di *"Accordo tra Regione Molise e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 182, comma 5, del D.Lgs. n.152/06 per cinque comuni limitrofi alla Provincia di Isernia"* che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante;
3. di delegare il Coordinatore dell'A.G.C. 21 – Programmazione e gestione rifiuti - alla stipula dell'accordo;
4. di inviare copia della presente deliberazione:
 - 4.1. alla Regione Molise - Assessorato all'Ambiente - Direzione Generale VI Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente,
 - 4.2. ai Comuni di Fontegreca, Gallo Matese, Capriati al Volturno, Letino e Roccamonfina.
 - 4.3. Al Coordinatore dell'AGC 21,
 - 4.4. All'Assessore all'Ambiente;

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania